



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998
(PROVINCIA DI LATINA)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2012 – approvato con Delibera G.C. n. 56 del 26.02.2013

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

In particolare vengono rappresentate le modalità di utilizzo delle risorse decentrate nel rispetto della disciplina dell'art. 4 del CCNL 9/5/2006, più le 4 dichiarazioni congiunte, e 3 art. 8 CCNL 11/04/2008 e CCNL sottoscritto il 31/07/2009 e per quanto innovato in materia di contrattazione integrativa dal Decreto Legislativo n° 150/2009 e s.m.i. ;

1. Il presente Accordo D.I. si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

- **D.Lgs. 165/2001** "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
- **D.Lgs. 150/2009** "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
- **D.Lgs. 141/2011** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
- **D.L. 78/2010** convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;
- **Regolamento** sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **Regolamento** disciplinante: "Approvazione ai sensi artt. 16 e 31 D.Lgs. n. 150/2009 Regolamento attuazione nel Comune di Minturno dei principi generali dell'ordinamento in materia di misurazione, valutazione e valorizzazione dei risultati degli uffici e del merito professionale dei dipendenti", approvato con deliberazione Commissariale n. 162 del 31.10.2011;
- **Approvazione** Piano annuale delle Performances Obiettivi 2011/2012 con deliberazione Commissariale n. 171 del 31.10.2011 e deliberazione G.C. n. 199 del 31.12.2012 ;
- **CCNL** comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009.

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e dal successivo "correttivo" D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011).

Art. 2

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto – accordo, disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - Parte Economica per l'anno 2012, La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse, è da ritenersi valida per l'anno 2012 e comunque fino alla stipula di un nuovo CCDI, come meglio precisato nella norma transitoria e finale.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto per quanto attiene i dipendenti a tempo indeterminato, poiché il "fondo" in argomento è utilizzato esclusivamente per tale personale.



Art. 3

Relazioni sindacali

Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del D.Lgs. n° 150 del 27/10/2009 e successive Circolari Ministeriali recanti indirizzi applicativi per consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'Ente;

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: - contrattazione integrativa

- concertazione
- informazione

L'Ente almeno 3 giorni utili lavorativi prima della convocazione dovrà fornire tutta la necessaria documentazione, eventualmente anche su supporto informatico. La documentazione dovrà pervenire presso le sedi sindacali aziendali, alla RSU e alle OO.SS. territoriali.

Art. 4

Risorse decentrate - Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004 integrato ai sensi dell'art. 4 del CCNL 9/5/2006 e articolo 8 CCNL 11.04.2008 e CCNL 31/07/2009 –

1) Le risorse per il finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previste dagli artt. 31 e 32 CCNL 22.1.2004 nonché art.4 del CCNL 9.5.2006 e articolo 8 del CCNL del 11.04.2008, sono costituite per l'anno 2012 dalle risorse complessive stabili e dalla quota di risorse variabili come stabilito dal CCNL 2006 e dal presente CCDI.

2) In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche nonché un eventuale aumento stabile delle ore prestate dal personale assunto a part-time e/o a tempo parziale l'ente, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui al D.Lgs.165/2001 e s. m. i. , valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

3) Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per l'anno 2012 risulta costituito dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2012, secondo la vigente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL 22/01/2004 e s. m. i e così come da Delibera G.C. n. 139 del 21 /04/2011 e con le integrazioni e rettifiche apportate Con Delibera Comm.le n° 70 del 14/03/2012 e l'ulteriore variazione apportata nel corso dell'esame in sede di Delegazione Trattante nella seduta del 06/11/2012 – così come specificato nel prospetto riepilogativo allegato I - che di seguito globalmente si riporta:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012

RISORSE STABILI	Totale	€. 226.418, 86
RISORSE VARIABILI (CCNL 01/04/1999)		
<i>Art. 15 - Comma 1 – lettera K) – Progettazione, Recupero Evasione ICI :</i>	<i>€. 56.000, 00</i>	
<i>Art. 54 Messi Notificatori :</i>	<i>€. 300, 00</i>	€. 196.271, 00
<i>Art. 15 – comma 5 - Piani di Lavoro :</i>	<i>€. 139.371, 00</i>	
	Totale Generale	€. 422.689, 86



UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2012

1	Indennità di comparto	€	€ 50.900,00 = rateo pro -capite per 12 mesi
2	Fondo per Progressioni Economiche Orizzontale ex L.E.D. – P.E.O.	€	€ 45.412,00 = rateo pro -capite per 13 mesi
3	Indennità di Direzione per l'ex VIII ^a Q. F. DPR. n° 333/1990	€.	€ 2.324,00 = rateo pro -capite per 12 mesi
4	Alte Professionalità	€	€ 2.785,33 =

Totale parziale 1) € 101.421,33

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE 2012				NOTE
ISTITUTI CONTRATTUALI C.C.D.I. Delibera G. C. 139/2011 “” Delibera Comm. le 70/2012	UNITA'	SERVIZIO	IMPORTO TOTALE	
Art. 13 Indennità di Disagio (solo al personale assegnato al Servizio Cimiteriale Comunale)	n° 6	Servizio Cimiteriale	€ 4.200,00	Fino a massimo € 1.800,00 Indiv.le
Art. 14 Indennità Rischio	n. 9 full time n° 18 a 20 h	TUTTI (correlata all'effettivo espletamento di mansioni con esposizione a rischio)	€ 3.000,00 + <u>€ 3.000,00</u> € 6.000,00	Rapportato alle gg. di effettiva presenza
Art. 15 Indennità Maneggio Valori	n. 01	€ 1,55/giorno	€ 400,00	Rapportato alle giornate di effettiva presenza
Art. 16 Indennità Reperibilità	<u>Squadra tipo</u> n. 1 n. 12	U.T.C. / Cimitero Stato Civile Vigilanza Urbana/ Protezione Civile	€ 10.000,00 + € 2.000,00 + <u>€ 10.000,00</u> € 22.000,00	Rapportato alle ore effettive previste nel piano di Reperibilità
Art. 17 Indennità Turnazione	n. 12	Vigilanza Urbana	€ 28.800,00	Rapportato alle ore effettive previste nel piano di Turnazione
Art. 18 Indennità prestazioni in Giornate Festive	n. 12 n. 2	Vigilanza Urbana Cimitero	€ 7.340,00 <u>€ 1.200,00</u> € 8.540,00	Rapportato alle giornate di effettiva presenza
Art. 19 Indennità x Particolari Resp.tà di Procedimento		TUTTI	€ 40.000,00	B3 max = € 800,00 C max = € 1.800,00 D max = € 2.500,00
Art. 20 Indennità Specifiche Responsabilità		TUTTI	€ 3.600,00	D max = € 300,00 C max = € 300,00 B3 max = € 300,00
Art. 23 Produttività Individuale	Escluso Posiz. Org.ve	TUTTI	€ 11.457,53	D max = € 1.000,00 C max = € 500,00 B max = € 250,00 A max = € 200,00

Totale parziale 2) € 124.997,53



PREVISIONE UTILIZZO RISORSE VARIABILI A CARICO DEL BILANCIO 2012

RISORSE VARIABILI (CCNL 01/04/1999)		
Art. 15 - Comma 1 – lettera K) – Progettazione, Recupero Evasione ICI :	€. 56.000,00	€. 196.271,00
Art. 54 Messi Notificatori	€. 300,00	
Art. 15 – comma 5 - Piani di Lavoro	€. 139.371,00	
Totale parziale 3)		€. 196.271,00
Totale generale (1+2+3) =		€. 422.689,86=

CRITERI CORRESPONSIONE DEL FONDO ED ORGANIZZAZIONE LAVORO

Art. 5

Indennità di disagio

(art. 17 c. 2. lett. e) CCNL 01/04/1999 e s.m.i.)

Indennità di disagio personale Cimitero Comunale per particolari articolazioni dell'orario di lavoro e di servizio.

Al personale che presta attività lavorativa presso il Cimitero Comunale assoggettato a particolare articolazione dell'orario di lavoro e di servizio ordinario per un importo massimo di spesa a carico del Fondo specifico di (n° 3 unità x €. 1.400,00) = €. 4.200,00 - fino a massimo €. 1.800,00 individuale.

A partire dal mese di Gennaio il Cimitero nelle giornate festive opererà con max n. 02 unità.

Qualora l'Amministrazione dovesse verificare l'esigenza di aprire altri sportelli per le funzioni dell'Ente e/o cambiamenti di orari o giornate di apertura al pubblico, si dovrà procedere, compatibilmente con le risorse disponibili e/o da reperire a bilancio, all'approvazione attraverso apposito accordo stralcio da convenire in sede di delegazione trattante.

L'indennità viene erogata a conclusione dell'anno solare sulla base della certificazione resa dal Responsabile del Servizio in relazione alle giornate effettivamente prestate.

Art. 6

Indennità di rischio

Ai sensi dell'art. 41 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL 14/9/2000 è rideterminata in € 30,00 mensili lordi per 11 mesi. (Importo complessivo massimo di spesa a carico del fondo €. 6.000,00=)

Le parti concordano che l'indennità di rischio compete alle (9 unità a tempo pieno e n° 14 unità a tempo parziale x 20 h sett.li) appartenenti ai profili professionali che di seguito si elencano:

- ▶ Autisti muniti di patente C – D - D/K – Servizio Amministrativo;
- ▶ Cuoca cucina centralizzata – Servizio amministrativo;
- ▶ Operai- Capisquadra, Operai Qualificati, Operai Generici – Servizio Tecnico;
- ▶ Necroforo – Servizio Tecnico;
- ▶ Applicato/Custode Cimitero – Servizio Tecnico;

Art. 7

Indennità maneggio valori

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa (Economo comunale) superiore ad € 51.645,69= annue, compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati nella seguente misura, €. 1,55 al giorno.

Tale indennità spetta per i soli giorni di effettivo svolgimento del servizio, ad esclusione di qualsiasi assenza per qualsiasi causa.

Art. 8

Indennità di Reperibilità

Le parti con riferimento all'art.23 del CCNL del 14.09.2000 concordano che il servizio di pronta reperibilità compete alle unità appartenenti ai servizi che di seguito si elencano:

- | | |
|--|---------------------|
| - Servizi/Polizia Municipale + Protezione Civile | €. 10.000,00 = |
| - Servizi Demografici/Stato Civile - Messi | €. 2.000,00 = |
| - Servizi/Ufficio Tecnico | €. 10.000,00 = |
| | €. 22.000,00 |

La squadra tipo per la effettuazione della reperibilità è composta da n. 01 Tecnico e n. 01 Operaio.



Art. 9

Indennità di Turnazione

Gli Enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornalieri.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.

I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- Turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6.00 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett.c) CCNL 14.9.2000
- Turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett.c) CCNL 14.9.2000
- Turno festivo o notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2,lett.c) CCNL 14.9.2000

L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999

Art. 10

Prestazione in giornate festive

Ai sensi dell'articolo 24 del CCNL 14.09.2000 compete, all'effettivo svolgimento dell'attività prestata, il trattamento per attività prestata in giorno festivo.

- Somme previste per il Servizio di Vigilanza Urbana
- Servizio Tecnico - (Cimitero)
- Servizio demografico (Stato Civile)

Art. 11

Indennità per particolari responsabilità

(art. 36 del CCNL 2004, comma 1 e Art. 17 CCNL 1999)

1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità di cui all'art.17, c. 2 lett. f) del CCNL 1999, individuate dai Dirigenti a favore dei non titolari di Posizione Organizzativa, previa conferenza con il Direttore Generale, è così determinato:

a) - personale di Categoria "D", incaricato con atto formale annuale, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, viene riconosciuta la somma fino a € 2.500,00 annua;

b)- personale di Categoria "C" incaricato con atto formale annuale, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, viene riconosciuta la somma fino a € 1.800,00 annua;

c) - personale di Categoria "B3" incaricato con atto formale annuale, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, viene riconosciuta la somma fino a € 800,00 annua;

Qualora il Servizio risulti vacante della figura del Responsabile, vi provvede di diritto il Segretario Generale;

Le indennità sono frazionabili per mese nel caso di variazione dell'incarico in corso d'anno.

2. Le indennità di cui sopra potranno essere riconosciute alle **Categorie: D, C, B3** secondo i seguenti criteri:

- **al personale di categoria B3** che, nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria di appartenenza, sia effettivamente responsabile del coordinamento di gruppi di lavoro o di squadre di operai;
- **al personale di categoria C** che nell'espletamento delle funzioni proprie della categoria di appartenenza, sia responsabile del procedimento amministrativo e/o che sia responsabile del coordinamento di almeno due o più unità sottoposte o che svolga funzioni plurime trasversali a più servizi;
- **al personale di categoria D** responsabili di ufficio, anche con unità da coordinare, o in alternativa titolare di funzioni plurime con responsabilità del procedimento tecnico - amministrativo - contabile in relazione allo svolgimento di compiti e procedure particolarmente complesse.

Allorché alcune figure di Categoria D ricevano l'incarico di posizione organizzativa funzionale con la relativa retribuzione di posizione, se già titolari di indennità per particolari responsabilità, perdono tale indennità unitamente a tutte le voci del salario accessorio. Le risorse così residue ritornano al fondo di cui agli artt. 15 e 17 del CCNL 01/04/99 e vanno ad incrementare la Produttività individuale.

L'indennità viene erogata a conclusione dell'anno solare sulla base della certificazione resa dal Responsabile del Servizio pro - tempore.



Art. 12

Indennità per specifiche responsabilità

(Art. 36 del CCNL 2004, comma 2 e Art. 17 CCNL 1999)

1. Il compenso per l'esercizio delle specifiche attività svolte da parte del personale addetto ai seguenti uffici: stato civile, anagrafe, elettorale, tributi, funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori, protezione civile, nonché agli archivisti informatici ed agli addetti all'URP con importo da € 150,00 fino a massimo € 300,00= annui lordi da corrispondersi in un'unica soluzione, così distinte per Servizio: -

- Demografici e addetti all'URP
- Protezione civile
- Finanziaria/Tributi

2. Le indennità sono frazionabili per periodi non inferiori a sei (6) mesi nel caso di variazione dell'incarico nell'anno. L'indennità viene erogata a conclusione dell'anno solare sulla base della certificazione resa dal Responsabile del servizio pro-tempore.

Art. 13

Incentivi disposti con specifiche leggi

Ai sensi dell'art.15 c.1 lettera k), si stabilisce che, in merito ai proventi delle sotto elencate specifiche disposizioni di legge:

- Art.59 c.1 lett. p) D.Lgs 446/97 (recupero evasione ICI ed altre forme di lotta alla evasione ed elusione fiscale);
- Art. 18 L.109/94 (Progettazioni, Direzione Lavori, Pianificazioni interne);
- Attività di Avvocatura;
- Condoni Edilizio;
- Art. 208 D.Lgs n.285/92 (proventi sanzioni amministrative pecuniarie);
- Art. 43 L. 449/97 (Sponsorizzazione);
- Entrate per notifiche;

Le parti concordano che debbono essere definite apposite norme regolamentari volte a garantire l'utilizzazione di tali istituti nell'Ente.

I dipendenti che partecipano a tali istituti, superando il limite max. di € 2.500,00=, ivi compresi i compensi di cui al successivo articolo 14 "Piani di lavoro/Progetti Obiettivo", non partecipano alla Produttività Individuale.

Per l'anno 2012 i dipendenti di cui al comma precedente partecipano alla produttività individuale e collettiva nelle misure e nei limiti di seguito indicati: da € 1.500,00 a € 2.499, 00 nella misura del 50 %.

I risparmi effettuati, verranno riutilizzati nell'anno per essere ripartiti tra i beneficiari della Produttività Individuale.

Art. 14

Piani di lavoro/Progetti Obiettivo

I dipendenti che partecipano a tali istituti, superando il limite max. di € 2.500,00=, ivi compresi i compensi di cui a al precedente articolo 13 "Incentivi disposti con specifiche leggi ", non partecipano alla Produttività Individuale.

Per l'anno 2012 i dipendenti di cui al comma precedente partecipano alla produttività individuale nelle misure e nei limiti di seguito indicati: da € 1.500,00 a € 2.499, 00 nella misura del 50 %.

I risparmi effettuati, verranno riutilizzati nell'anno per essere ripartiti tra i beneficiari della Produttività Individuale.

Art. 15

Produttività individuale

Per l'attuazione della produttività individuale le parti concordano i nuovi criteri:

Campo di Applicazione:

Le risorse finanziarie di cui all'art.15 del CCNL 01.04.1999, finalizzate alle politiche di sviluppo per le risorse umane e per la produttività, sono destinate a tutti i lavoratori, collocati in ciascun Servizio, a prescindere dalle loro categorie e profili professionali posseduti, fermo restando la non partecipazione del personale titolare di Posizione Organizzativa.

Responsabili dell'utilizzazione delle risorse finanziarie, di cui al comma precedente, sono i Responsabili di Servizio affidatari di P.E.G., salvo surroghe concordate con la Delegazione Trattante.

Criteri di valutazione

Per l'erogazione della Produttività Individuale, la valutazione del dipendente sarà effettuata sulla base della metodologia ed i criteri riepilogati nella delibera Commissariale n. 162 del 31/10/2011 e nel rispetto dei valori indicati nella tabella allegata alla delibera Commissariale n. 171 del 31/10/2012 e delibera G.C. n. 199 del 31.12.2012 riguardanti il piano annuale delle performances anni 2011/2012.

L'indennità viene erogata a conclusione dell'anno solare sulla base della certificazione resa dal Nucleo di Valutazione e sentito il Responsabile del servizio pro - tempore.



Art. 16

Gestione del lavoro straordinario

- 1) Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione e di copertura del tempo di lavoro.
- 2) Il limite massimo individuale è di 180 ore così come individuato dall'art. 14 , c. 4 del CCNL 1.4.1999.
- 3) il Fondo lavoro straordinario utilizzabile, pari ad € 25.719,15 = sarà ripartito in maniera proporzionale tra i vari Servizi in base alle priorità ed esigenze eccezionali e straordinarie rappresentate nella specifica Relazione del Responsabile del Servizio;

